

Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.**

**Art. 44 bis**

*(Richiami vivi)(1)(2)*

**1.** Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.

**2.** I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, lettera j), L. R. 15/2012

**2** Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 20, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.